

Deliberazione della Giunta Regionale 20 ottobre 2025, n. 14-1703

Decreto Legislativo 101/2020, articolo 233, Legge 1860/1962, articolo 6 e Decreto Legge 1/2012, convertito con modificazioni in Legge 27/2012, articolo 24. Espressione del parere regionale per il rilascio dell'autorizzazione alla modifica dell'impianto Eurex di Saluggia (VC), da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), in capo alla Società Sogin S.p.a., ai fini del..



Seduta N° 114

Adunanza 20 OTTOBRE 2025

Il giorno 20 del mese di ottobre duemilaventicinque alle ore 10:15 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Federico RIBOLDI

DGR 14-1703/2025/XII

OGGETTO:

Decreto Legislativo 101/2020, articolo 233, Legge 1860/1962, articolo 6 e Decreto Legge 1/2012, convertito con modificazioni in Legge 27/2012, articolo 24. Espressione del parere regionale per il rilascio dell'autorizzazione alla modifica dell'impianto Eurex di Saluggia (VC), da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), in capo alla Società Sogin S.p.a., ai fini della realizzazione dell'impianto Waste Management Facility (WMF).

A relazione di: Marnati

Premesso che

il decreto legislativo n. 101/2020, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom, all'articolo 233 prevede che per gli impianti nucleari per i quali sia stata inoltrata istanza di disattivazione, in attesa della relativa autorizzazione, possono essere autorizzati, ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, particolari operazioni e specifici interventi, ancorché attinenti alla disattivazione, atti a garantire nel modo più efficace la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione;

la legge n. 1860/1962 sull'impiego pacifico dell'energia nucleare stabilisce che le modifiche degli impianti devono ottenere la preventiva approvazione del Ministero dell'industria e del commercio (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare (ora Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione) e, limitatamente alle modifiche relative ai depositi temporanei di rifiuti radioattivi all'interno del perimetro degli impianti, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il

Ministero della salute;

il decreto legge n. 1/2012, convertito con modificazioni in legge n. 27/2012, all'articolo 24, comma 4 prevede, tra l'altro, che per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 6 della legge n. 1860/1962 per la realizzazione o lo smantellamento di opere che comportano modifiche sulle strutture impiantistiche è fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della regione nel cui territorio ricadono le opere di cui al presente comma; tali amministrazioni di pronunciano entro 60 giorni dalla richiesta da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), fatta salva l'esecuzione della valutazione d'impatto ambientale ove prevista. La regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi per individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Richiamato che la Giunta regionale del Piemonte, con la deliberazione n. 12 – 3884 del 21 maggio 2012, ha stabilito le modalità per l'espressione del parere regionale di cui trattasi, prevedendo che lo stesso venga espresso con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla Direzione regionale Ambiente (ora Direzione Ambiente, Energia e Territorio) che si avvale del supporto dell'Arpa, dell'ASL competente per territorio, dei tecnici designati dal Comune e dalla Provincia interessati e dei tecnici della Direzione regionale Sanità.

Preso atto che

con nota prot. n. 39070 del 16 luglio 2025 la Società Sogin S.p.a ha formulato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e, per conoscenza, anche alla Regione Piemonte, istanza di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 233 del decreto legislativo n. 101/2020, alla realizzazione della Waste Management Facility (WMF) presso l'impianto Eurex di Saluggia (VC), destinata al trattamento dei rifiuti solidi contaminati derivanti dalle campagne di trattamento dei rifiuti pregressi e dalle future operazioni di disattivazione;

con nota prot. n. 112702 del 24 luglio 2025 il MASE ha chiesto anche alla Regione Piemonte di esprimere il parere, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legge n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2012, sull'istanza presentata dalla Sogin S.p.a.

Dato atto che

la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Grandi Rischi Ambientali, per l'istruttoria della documentazione allegata all'istanza ha convocato ad un incontro in modalità online, in data 8 agosto 2025, l'Arpa, l'ASL TO4 competente per territorio, la Provincia di Vercelli, il Comune di Saluggia e la Direzione regionale Sanità;

dall'esame della documentazione agli atti è emerso quanto segue:

- la realizzazione dell'impianto WMF era già stata autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico (ora MASE) con il Decreto ministeriale n. 15856 del 30 luglio 2013, ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 1860/62 e dell'articolo 24, comma 4, del Decreto Legge n.1/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 27/2012 e la Regione Piemonte aveva espresso il parere di competenza con la Deliberazione della Giunta regionale n. 28 – 4085 del 2 luglio 2012. Nell'istanza la Sogin chiarisce che si rende necessario richiedere una nuova autorizzazione, in quanto quella già rilasciata non può essere utilizzata a causa delle sostanziali differenze tecniche e funzionali emerse con la progettazione aggiornata, rispetto a quanto autorizzato con il succitato decreto ministeriale del 2013, ovvero:
 - una differente area di installazione dell'impianto che precedentemente era quella attualmente occupata dall'edificio "600 –700, officine ed uffici" mentre secondo il nuovo progetto è adiacente al Deposito D2;
 - differenti processi e sistemi operativi che hanno comportato una completa riprogettazione della configurazione dell'impianto;
- la WMF tratterà i rifiuti radioattivi solidi, producendo manufatti idonei per il conferimento al Deposito Nazionale (DN), e alcuni rifiuti saranno trattati e confezionati in fusti per essere successivamente sottoposti al processo di supercompattazione presso gli impianti della Sogin;
- l'impianto è costituito da un edificio in cemento armato realizzato su 6 livelli, di 53 metri circa

di lunghezza, 29 metri circa (esclusa la baia di carico che ha dimensioni orientative 11X22 m) di larghezza ed altezza dell'edificio principale di 22 metri circa. Il livello 1 ospita tutte le stazioni di processo principali: stazione di sorting (area attrezzata per la preparazione dei rifiuti ai successivi processi di trattamento); stazione di taglio dei piccoli componenti; stazione di taglio dei medi componenti; cella di estrazione rifiuti ILW (rifiuti di media attività); stazioni di decontaminazione 1 e 2; evaporatori per il trattamento dei rifiuti liquidi secondari.

Dato atto altresì che dalle valutazioni effettuate in sede istruttoria, è scaturito quanto segue:

- nell'ambito del procedimento che ha portato alla emanazione del Decreto ministeriale n. 15856 del 30 luglio 2013, il progetto della WMF non era stato sottoposto alla procedura di Valutazione di impatto ambientale, poiché tale tipologia di impianto non era compresa nella versione dell'allegato II della parte II del decreto legislativo n. 152/2006 allora vigente;
- tuttavia l'articolo 15 del Decreto legge n. 91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 116/2014, nel disporre modifiche al decreto legislativo n. 152/2006, ha integrato l'allegato II alla parte II "Progetti di competenza statale", stabilendo che fossero sottoposti a VIA in sede statale anche gli impianti destinati *"al trattamento e allo stoccaggio di residui radioattivi (impianti non compresi tra quelli già individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20"*, ora articolo 19 del decreto legislativo n. 152/2006;
- si è pertanto concordato che è necessario sottoporre alla competente Autorità ministeriale la richiesta di esaminare la problematica e di fornire un pronunciamento in merito all'obbligatorietà o meno che il progetto venga sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, con particolare riferimento alla verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 152/2006;
- la richiesta di un pronunciamento ministeriale trova la sua ragione d'essere anche nel fatto che la documentazione allegata all'istanza non è un progetto vero e proprio, ma una "relazione tecnica" in cui sono illustrati tutti gli aspetti necessari a garantire che la Sogin condurrà la progettazione, la realizzazione e la gestione della WMF nel rispetto dei requisiti di sicurezza nucleare e di radioprotezione. I contenuti della relazione tecnica si ritengono sufficienti a constatare che la sua realizzazione determina un miglioramento delle condizioni di sicurezza dei rifiuti solidi radioattivi attualmente stoccati in sito ma non a formulare osservazioni puntuali nel merito tecnico;
- lo studio preliminare ambientale, redatto nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA sulla base di quanto indicato nell'allegato IV-bis alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, potrà contenere una descrizione degli aspetti costruttivi e impiantistici più approfondita rispetto a quanto richiesto, per sua natura, ad una "relazione tecnica" e, pertanto, tali aspetti potranno essere oggetto di valutazioni più mirate;
- benché il nuovo progetto preveda per la WMF una differente area di installazione e differenti processi e sistemi operativi, restano validi gli aspetti e le condizioni già evidenziati nella citata DGR n. 28-4085 del 2 luglio 2012 di seguito richiamati:
 - la WMF dovrà essere destinata unicamente al trattamento dei rifiuti solidi attualmente stoccati presso il sito e di quelli che saranno prodotti dalle future operazioni di disattivazione dell'impianto Eurex;
 - l'ARPA Piemonte, per ottimizzare le attività di monitoraggio, deve conoscere con un certo grado di dettaglio le operazioni svolte sull'impianto, e, pertanto, ferma restando la necessità di approfondimenti e integrazioni progettuali che potrebbero trovare risposta nella procedura di assoggettabilità a VIA, si ritiene che il provvedimento autorizzativo dovrebbe prevedere che la Regione sia coinvolta nell'esame o, quanto meno, che sia portata a conoscenza degli eventuali Progetti Particolareggiati che la Sogin Spa dovrà sottoporre all'approvazione dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare (ISIN);
 - in considerazione della vulnerabilità intrinseca dell'acquifero superficiale della zona sarebbe opportuno prevedere la predisposizione di piezometri di controllo posti a monte e a valle della WMF. Tali piezometri – le cui tempistiche di esecuzione dovranno garantire la possibilità di

effettuare misure di bianco prima dell'entrata in funzione della WMF - dovranno essere resi disponibili anche ad ARPA Piemonte;

- viste le quantità di rifiuti manipolati e la vicinanza della WMF al confine del sito, si chiede che lungo il perimetro esterno del sito stesso venga installato dalla Sogin un sistema di monitoraggio in continuo della dose gamma, dando accesso ai dati ad Arpa Piemonte. In questo modo si terrebbe sotto controllo anche il contributo del limitrofo deposito di rifiuti solidi radioattivi D2;

- la dimostrazione della significatività dei suddetti aspetti è data dal fatto che gli stessi sono stati recepiti nel corpo prescrittivo del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero della Ambiente e della Sicurezza Energetica.- MASE) n. 15856 del 30 luglio 2013.

Dato infine atto che, sulla base dell'esame sulla documentazione e delle valutazioni effettuate nel corso dell'istruttoria, poiché la realizzazione della WMF, oltre ad essere funzionale alle attività di disattivazione dell'Impianto Eurex, determina un miglioramento delle condizioni di sicurezza dei rifiuti solidi radioattivi attualmente stoccati in sito, ricorrono le condizioni per esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione, fatti salvi gli esiti della procedura di VIA, qualora disposta dal MASE e fermo restando quanto richiamato in relazione alla DGR n. 28-4085 del 2 luglio 2012.

Preso atto che il Comune di Saluggia, con nota prot. n. 114699 del 29 luglio 2025, conferma il proprio parere negativo sul progetto presentato poiché all'interno della scheda di prescrizione normativa del PRGC, specifica dell'area oggetto di intervento, soggetta allo strumento urbanistico esecutivo, si riscontra l'incompatibilità di interventi di nuova edificazione con le disposizioni vigenti.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto espressione di un parere di natura endoprocedimentale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso.

La Giunta regionale unanime,

delibera

di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del Decreto Legge n. 1/2012, convertito con modificazioni in Legge n.27/2012, relativamente al rilascio dell'autorizzazione alla modifica dell'impianto Eurex di Saluggia (VC), da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), in capo alla Società Sogin S.p.a., per la realizzazione di una Waste Management Facility (WMF) destinata al trattamento dei rifiuti solidi contaminati derivanti dalle campagne di trattamento dei rifiuti pregressi e dalle future operazioni di disattivazione, subordinatamente agli esiti della pertinente procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), qualora disposta dal MASE e nel rispetto delle richieste già formulate con la DGR n. 28-4085 del 2 luglio 2012 così come sono state recepite nel corpo prescrittivo del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero della Ambiente e della Sicurezza Energetica.- MASE) n. 15856 del 30 luglio 2013, come in premessa richiamate;

di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Grandi Rischi Ambientali", la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) per il prosieguo di competenza, nonché formalizzare la richiesta, per le motivazioni indicate in premessa, che il medesimo Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, si esprima sull'assoggettabilità del progetto alla pertinente procedura di VIA di competenza statale;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Informazioni ambientali".